



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore

COLLU LUISELLA, Giudice

NICODANO MICHELE, Giudice

in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 985/2024 depositato il 03/06/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO CONTEST. n. T7GCO0700116 2024 2014

- sul ricorso n. 987/2024 depositato il 03/06/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700154 2024 IVAFE 2014

- sul ricorso n. 1106/2024 depositato il 18/06/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO CONTEST. n. T7GCO0700203 2024 2015

- sul ricorso n. 1107/2024 depositato il 18/06/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700511 2024 IVAFE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700511 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700511 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700511 2024 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700511 2024 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700511 2024 IVA-ALIQUOTE 2015

- sul ricorso n. 1289/2024 depositato il 16/07/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700548 2024 IVAFE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700548 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700548 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700548 2024 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700548 2024 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010700548 2024 IRAP 2016

- sul ricorso n. 1291/2024 depositato il 16/07/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO CONTEST. n. T7GCO0700213 2024 SANZIONE Q. RWQ 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 403/2025 depositato il 08/04/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivi distinti ricorsi il sig. Ricorrente_1 impugnava tre avvisi di accertamento e tre atti di contestazione delle sanzioni notificatigli dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino presso l'indirizzo di residenza estera e relativi al reddito di impresa prodotto negli anni di imposta 2014, 2015 e 2016.

In particolare:

- l'avviso di accertamento n. T7G010700154/2024 mediante il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino contestava per l'anno di imposta 2014, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, commi da 18 e 22 e 41 bis del DPR 600/72, IVAFE per l'importo di € 1.241,84, pari al 2 per mille di € 620.918,51, irrogando la sanzione prevista dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 471/97 di € 1.490,40 (sanzione minima edittale pari al 120% dell'imposta dovuta)

- l'avviso di accertamento n. T7G010700511/2024 mediante il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino ha accertato, per l'anno di imposta 2015, un reddito di impresa di € 1.165.648,99, contestando maggiore imposta IVA per € 309.366, Irpef per € 509.201, Add. Reg. per € 37.38, Add. Com. per € 7.978 IVAFE per € 958 ed irrogando sanzioni amministrative per l'importo di € 916.561,00.

- l'avviso di accertamento n. T7G010700548/2024 mediante il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino accertava, per l'anno di imposta 2016, un reddito di impresa di € 440.785,13, contestando imposta IVA per € 117.345 Irpef per € 118.115, Add. Reg. per € 13.966, Add. Com. per € 3.056 IVAFE per € 625 ed irrogando sanzioni amministrative per l'importo di € 458.280,45.

Gli avvisi di accertamento predetti derivano da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Chivasso - ai fini delle imposte dirette ed IVA per i periodi di imposta dal 2016 al 2022, estesa all'annualità 2015 e, limitatamente alle infrazioni accertate in tema di monitoraggio fiscale, all'anno di imposta 2014. In particolare, con processo verbale di constatazione notificato in data 20/12/2023, la Guardia di Finanza, dopo aver accertato, ex art. 2 del TUIR, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'effettiva residenza del contribuente presso il territorio dello Stato italiano, contestava, ex artt. 2195 c.c., 55 del DPR 917/86, 4 del DPR 633/72, per gli anni di imposta 2015 – 2022, l'esercizio da parte del ricorrente di attività commerciale avente ad oggetto l'acquisto e la rivendita di auto storiche.

Contestualmente agli avvisi di accertamento venivano emessi i seguenti atti di contestazione delle sanzioni:

- l'atto di contestazione n. T7G000700116-2024 (anno di imposta 2014) con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, contestava l'omessa presentazione del quadro RW in relazione alle attività finanziarie detenute all'estero (conto corrente acceso presso il Luogo_1 con saldo di € 620.918,51), irrogando la sanzione prevista dall'art. 5, comma 2 del D.L. 167/90 per € 37.255,11 (sanzione al minimo edittale del 60% degli importi non dichiarati).

- l'atto di contestazione n. T7GCO0700203-2024 (anno di imposta 2015), con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino contestava l'omessa presentazione del quadro RW in relazione alle attività finanziarie detenute all'estero (conti correnti e carta di credito su conto estero accesi presso il

Luogo_1 con saldo complessivo al 31/12/2015 di € 479.252,17), irrogando la sanzione prevista dall'art. 5, comma 2 del D.L. 167/90 per € 28.755,12 (sanzione al minimo edittale del 6% degli importi non dichiarati).

- n. 7TGCO0700213-2024 (anno di imposta 2016), con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino contestava l'omessa presentazione del quadro RW in relazione alle attività finanziarie detenute all'estero (conti correnti e carta di credito su conto estero accesi presso il Luogo_1 con saldo complessivo al 31/12/2016 di € 312.752,15), irrogando la sanzione prevista dall'art. 5, comma 2 del D.L. 167/90 per € 18.765,13 (sanzione al minimo edittale del 6% degli importi non dichiarati).

Deduce il ricorrente l'infondatezza della pretesa erariale, contestando il presupposto impositivo in quanto erroneamente l'Ufficio avrebbe accertato la residenza del sig. Ricorrente_1 presso il territorio italiano – laddove lo stesso avrebbe invece risieduto, nel periodo di imposta 2014, presso il Luogo_1, per poi trasferirsi dal 26 febbraio 2019 nel territorio spagnolo – attribuendo al contribuente l'attività commerciale afferente il commercio di autoveicoli storici.

In particolare, il ricorrente deduceva di essere stato residente in Luogo_3, Indirizzo_1 fino al 30 novembre 1989, per poi trasferirsi nel Luogo_1 (inizialmente all'indirizzo Indirizzo_2, poi in Indirizzo_3 ed infine in Indirizzo_4) dal 1° dicembre 1989, con relativa iscrizione AIRE (Allegato 5 risulta l'iscrizione iniziale nell'anagrafe di Luogo_1), mentre dal 26 febbraio 2019 il Sig. Ricorrente_1 risulta residente in Luogo_2. Deduceva, ancora, di avere svolto, negli anni '80, attività di importatore esclusivo di fuoristrada Nominativo_1 a Luogo_3, quale rappresentante legale della società Società_1 Srl, prima di dedicarsi alla carriera di pilota di rally a livello internazionale che lo aveva portato a spostare il centro dei suoi interessi professionali, familiari e sociali all'estero, come comprovato dalla documentazione già offerta in valutazione anche all'Ufficio.

A dimostrazione dell'effettivo trasferimento della residenza all'estero depositava 122 documenti comprovanti le ingenti spese sostenute e la titolarità di una pluralità di rapporti per la vita quotidiana, insistendo per l'accoglimento dei risorsi proposti.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Ufficio che contestava le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente e concludeva chiedendo la conferma degli atti impugnati.

In particolare, l'Ufficio ribadiva come fittizia la residenza estera indicata dal contribuente, che avrebbe avuto la propria famiglia in Italia e avrebbe intrattenuto relazioni sentimentali durature nel territorio dello Stato, come attestato dalle dichiarazioni rese alla GdF dalla convivente more uxorio Nominativo_2, dalla figlia Nominativo_3 e dalla sorella Nominativo_4.

Il ricorrente depositava memorie contestando l'esistenza di tali relazioni e invitando la Corte, occorrendo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/92, così come novellato dalla legge n. 130/2022, ad ammettere la prova testimoniale sul punto al fine di consentire alla dichiarazione dei terzi di assumere il valore giuridico di "prova".

All'udienza pubblica del 7/4/2025 i ricorsi riuniti venivano decisi come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono fondati.

Dall'ampia documentazione prodotta agli atti appare sufficientemente provato che nel periodo dal 2014 al 2019, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio, il ricorrente non era residente nel territorio dello Stato italiano.

In particolare, appaiono senz'altro rilevanti, in quanto congruenti e compatibili - ad una loro valutazione complessiva - con l'affermazione secondo cui il Ricorrente_1 negli anni di imposta in contestazione aveva stabilito la propria residenza nel Luogo_1, le seguenti circostanze, tutte comprovate da elementi a campione:

- la disponibilità di un'abitazione permanente a Luogo_1 presso l'indirizzo di residenza in Indirizzo_4 fino al dicembre 2018 (e in precedenza presso i precedenti indirizzi Indirizzo_2 e in Indirizzo_3 sin dagli anni '80), come da contratti d'affitto Società_2 , avvisi di pagamento canoni di locazione e spese condominiali con relative quietanze (allegati sub. 8 e 9 fasc. ricorrente);
- i consumi di elettricità relativi a tale appartamento (come da fatture Associazione_1 allegato sub 10 fasc. ricorrente);
- il possesso di autovettura personale immatricolata a Luogo_1 (Modello_1 targa Targa_1) dopo la cessazione della circolazione in Italia (allegato 11 fasc. contribuente) - e il possesso di patente estera ("permis de conduire") a Luogo_1 da sempre posseduta e periodicamente rinnovata
- la stipula di contratti d'assicurazione responsabilità civile auto e immobile presso la filiale di Luogo_1 della compagnia Società_3
- il possesso di n. 4 conti correnti bancari esteri e carta di credito a Luogo_1, pienamente operativi per addebiti/crediti relativi alle attività amatoriali dei veicoli, sostentamento dei familiari in Italia, investimenti in titoli, addebiti della carta di credito per numerosi acquisti e prelievi allo sportello effettuati all'estero (come da estratti conto bancari e certificazioni sub. allegati 17 e 18 fasc. ricorrente)
- le ulteriori rilevanti spese effettuate all'estero per medicine, ristrutturazione appartamento di Luogo_1, hotels, rifornimenti di carburante, certificati elettorali, contratti di vendita di veicoli, scontrini ecc. (come da allegato sub. 14 fasc. ricorrente)
- l'utilizzo di telefono cellulare estero n. Num. Tel_1 con contratto Società_4 (come da bollette allegate sub 7 fasc. ricorrente);

A corroborare la tesi del contribuente, che non avrebbe avuto nessuna residenza in Italia, si aggiungono:

- il mancato possesso di tessera sanitaria italiana dal 1990 e la mancata fruizione Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato possesso di beni e inesistenza di incarichi in Italia dal 2014:
- l'assenza di autoveicoli immatricolati in Italia per uso personale (le immatricolazioni riguardano un carroattrezzi e alcune auto d'epoca);
- l'assenza di immobili in proprietà o in affitto fino al 12 ottobre 2022 (essendo stata erroneamente attribuita al ricorrente la proprietà dell'immobile in Luogo_4, Indirizzo_1, invece di proprietà della Sig.ra Nominativo_2)
- l'assenza di conti correnti bancari (ad eccezione dei c/c assolutamente marginali citati nel PVC: a) Banca_2: conto aperto il data_1 con transito di piccoli importi per spese della figlia Nominativo_3 ancora minorenni, ricarica della carta di credito Banca_1 e pagamenti su POS "anche extra UE"

(pag. 24 PVC); b) rapporto Banca_1: trattasi di carta di credito prepagata per le spese della figlia Nominativo_3 negli Luogo_5 mentre i conti correnti Banca_2 e Banca_3, già detenuti come delegato del padre Nominativo_5 deceduto nel 2014, sono stati chiusi a febbraio/maggio 2015);

- l'assenza di quote di partecipazione in imprese italiane e l'assenza di cariche rivestite come amministratore in società italiane (come risulta dalla visura del "cassetto fiscale" dell'Agenzia delle Entrate allegato sub. 20 relativo all'elenco delle società di cui il sig. Ricorrente_1 è stato legale rappresentante e dalle visure al Registro delle Imprese, relative sia alle società non più partecipate che alle cariche cessate (allegati 21 e 22).

Né l'Ufficio, sul quale gravava il relativo onere, ha in alcun modo dimostrato il contrario, non apparendo affatto decisive, in quanto smentite in altra sede processuale e ritratte con dichiarazione agli atti, le dichiarazioni riportate nel PVC rese dalla compagna del ricorrente, la quale davanti al Tribunale di Ivrea, nel giudizio per il riconoscimento dell'affido esclusivo dei figli e di assegno di mantenimento ha invece fatto espressamente riferimento ad una convivenza "ufficosa" non equiparabile in alcun modo ad una convivenza "more uxorio".

Peraltro, è appena il caso di rilevare che il nuovo comma 2 dell'art. 2 D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificato dal recente art.1 D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 – il quale considera preminente, ai fini dell'individuazione del domicilio fiscale, il luogo delle relazioni personali e familiari della persona - è inapplicabile al caso di specie, posto che "in materia di soggetti passivi dell'imposta, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie concrete verificatesi prima dell'1 gennaio 2024, il "domicilio" - del quale l'art. 2, co. 2, D.P.R. n. 917/1986 vigente razione temporis, prima della modifica introdotta dall' art. 1 D.Lgs. n. 209/2023, non forniva una definizione, rinviando al cod. civ. - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari" (C. n. 19843/24).

Quanto, infine, agli altri elementi indiziari relativi alla presunta residenza "italiana" indicati nel PVC, essi non paiono sufficienti a dimostrare che il Ricorrente_1 avesse il centro dei propri interessi economici e vitali in Italia.

Invero, le spese di manutenzione e arredi indicate nel PVC sostenute per l'immobile in Luogo_3, Indirizzo_1 ben possono considerarsi spese nell'interesse della figlia Nominativo_3, destinataria di legato dopo il decesso del nonno Nominativo_5 e intestataria del bene dal 4/4/2014 e fino al 12/10/2022; le spese per assicurazioni riguardano rinnovi di polizze infortuni e malattia stipulati sin dagli anni '80, prima del trasferimento della residenza all'estero, mentre i rapporti finanziari intrattenuti in Italia riguardano conti bancari assolutamente marginali rispetto alla gestione finanziaria svolta a Luogo_1. Anche il calcolo dei giorni di presenza nel territorio italiano indicato nel PVC (e ripreso dall'Ufficio negli atti impugnati non appare decisivo), in quanto frutto di una ricostruzione "in via presuntiva" sulla base delle movimentazioni della carta di credito che non tiene però conto degli acquisti fatti all'estero, dal cui raffronto si perverrebbe ad un risultato divergente e logicamente inconciliabile.

La complessità della questione in fatto e le diverse possibilità di lettura della documentazione prodotta da entrambe le parti, giustificano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.